

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 5835 /25.2017.11 del 4 MAR. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** *Richiesta parere partecipazione a concorso per titoli nelle qualifiche di Assistente amministrativo e Assistente tecnico da parte di personale di ruolo con qualifica di Collaboratore scolastico.*

Assessorato dell'Istruzione e della  
Formazione professionale  
Dipartimento dell'Istruzione e della  
Formazione professionale  
Servizio scuola non statali  
Viale della Regione Siciliana, 33  
90135 Palermo  
(Rif. Prot. n. 13522 del 20.02.2017)

1. Con la nota in riferimento è stata posta in rilievo la problematica relativa all'accesso al concorso per titoli, indetto ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/1974, da parte del personale non docente di ruolo, con qualifica di Collaboratore scolastico, presso le scuole regionali paritarie.

Codesto Assessorato riferisce che *“la richiesta di parere è nata a seguito di insistente richiesta verbale da parte”* del suddetto personale *“di partecipare al concorso per titoli da indire ogni tre anni nelle qualifiche di Assistente amministrativo e Assistente tecnico per le quali risultano in possesso del requisito del titolo di studio e di anni due di servizio prestato in dette qualifiche come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.R. n. 420/1974”*.

A parere di codesto Assessorato *“il personale non docente di ruolo...non può partecipare al concorso per titoli di cui agli artt. 14 della l.r. n. 7/1974 e 8 della l.r. n. 53/1976...”* perché già di ruolo, mediante partecipazione al concorso per soli titoli, e perché destinatario delle disposizioni di cui all'art. 14 della l.r. n. 34/1990.

2. In ordine alla consultazione richiesta, alla luce di quanto già riferito da codesto Assessorato, si osserva, preliminarmente, che l'art. 14 della l.r. n. 7/1974 (Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania), modificato dall'art. 8 della l.r. n. 53/1976<sup>1</sup>, disciplina anche l'assunzione in servizio del personale non docente,

<sup>1</sup> Art. 14. L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole di cui all'articolo precedente è effettuata unicamente per pubblici concorsi da svolgersi ogni tre anni a decorrere dall'anno

nell'ambito degli istituti regionali, da effettuare attraverso concorsi regionali per titoli indetti ogni tre anni.

Le modalità sono quelle previste dal 2° e 3° comma dell'art. 10 del D.P.R. 420/1974, che riservano al personale non insegnante non di ruolo l'accesso ai predetti concorsi.

L'art. 14 della l.r. n. 34/1990 (Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica), nel disciplinare la copertura dei posti riservati al personale non docente, riserva il 50 per cento dei posti disponibili alla procedura concorsuale e il rimanente 50 per cento al "*personale non docente di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica superiore a quella in atto rivestita*", mediante l'utilizzazione di una graduatoria annuale permanente.

Le norme citate, dunque, operano una netta distinzione tra personale non docente di ruolo e non di ruolo, assegnando precise modalità di accesso ai posti disponibili in base all'appartenenza all'una o all'altra categoria.

Pertanto, poste le superiori premesse, lo scrivente non può che condividere le argomentazioni di codesto Assessorato sull'inammissibilità della partecipazione del personale non docente di ruolo, per carenza dei requisiti, - cui comunque viene destinato dalla legge il 50 per cento dei posti disponibili con la diversa procedura sopra citata- ai concorsi riservati al personale non di ruolo.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.


Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)



---

scolastico 1978- 79 con le modalità prescritte per il corrispondente personale statale.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova che viene disposta con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante sono effettuate mediante concorsi regionali per titoli indetti ogni tre anni con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.